

Sulla domanda di risarcimento danni per la conclusione con grave ritardo del procedimento di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica

T.A.R. Molise, Sez. I 4 luglio 2022, n. 253 - Gaviano, pres.; Scalise, est. - Re Plus s.r.l. (avv.ti Bassi, Bucello, Neri e Viola) c. Regione Molise (Avv. distr. Stato) ed a.

Ambiente - Conclusione con grave ritardo del procedimento di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica - Risarcimento danni - Esclusione.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1 - La società Re Plus s.r.l. (di seguito "Re Plus"), appartenente al gruppo EDP Renewables, è un operatore del settore della produzione di energia da fonte rinnovabile, che ha sviluppato un gruppo di nove progetti di impianti nel territorio della Regione Molise, con istanze presentate fra il 2008 e il 2010.

2 - Col ricorso introduttivo del presente giudizio, Re Plus ha agito dinanzi a questo T.A.R. al fine di ottenere il risarcimento del danno ingiusto connesso al ritardo nella conclusione del procedimento di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica nel territorio del Comune di Fornelli.

3 - A sostegno della propria domanda la ricorrente rappresentava di aver presentato due istanze tese ad ottenere, rispettivamente, uno *screening* del progetto ai fini della VIA, e l'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio dell'impianto eolico ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 (cfr. domanda del 10 febbraio 2010).

3.1 - A causa del protrarsi delle richieste di chiarimenti e di documentazione integrativa da parte delle strutture regionali preposte alla VIA e alla tutela dei beni ambientali, Re Plus era stata però costretta a rivedere il progetto, in primo luogo a seguito dell'approvazione delle Linee guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili approvate con d.m. del 10 settembre 2010 (di seguito anche "linee guida nazionali").

3.2 - Seguivano ulteriori pretese documentali e richieste di chiarimenti sul progetto, così come integrato da Re Plus, ritenute da quest'ultima pretestuose.

3.3 - A seguito dell'approvazione, da parte della Giunta Regionale (con DGR n. 621/2011), di nuove Linee Guida regionali per l'autorizzazione di progetti quali quello in esame (di seguito anche "linee guida regionali"), Re Plus doveva procedere ad un ulteriore adeguamento progettuale (il 16 dicembre 2011), che dava corso all'avvio di un terzo *iter* procedimentale, teso alla valutazione di impatto ambientale delle opere come riprogettate.

3.4 - Sennonché, anche tale procedimento subiva ripetute richieste istruttorie di documentazione (ad avviso della ricorrente già in atti), le quali, pur adempiute da Re Plus, venivano poi seguite dall'asserito protrarsi dell'inerzia dell'Amministrazione regionale.

3.5 - Anche il Servizio pianificazione territoriale della Regione Molise esprimeva i propri dubbi sull'iniziativa, e, una volta attribuite all'ARPA Molise le funzioni istruttorie in ordine alle procedure ambientali, veniva disposta la convocazione di una prima conferenza di servizi per il giorno 16 aprile 2015.

3.6 - Tuttavia anche l'ARPA Molise concludeva nel senso che il procedimento ambientale non risultava procedibile, e questo sia a causa di carenze istruttorie, sia in ragione di un'interferenza del progetto con altro impianto già dichiarato procedibile. E così, pur a seguito della presentazione delle osservazioni di Re Plus, il "progetto eolico Fornelli" veniva ritenuto complessivamente non procedibile.

3.7 - Seguiva il 28 aprile 2015 la trasmissione a Re Plus, da parte del Settore regionale politiche energetiche, di un preavviso di improcedibilità della domanda di autorizzazione unica e della valutazione di impatto ambientale, fatto poi oggetto di controdeduzioni.

3.8 - In assenza di alcuna determinazione regionale di conclusione del procedimento, Re Plus proponeva indi il ricorso introduttivo del presente giudizio, con cui richiedeva il risarcimento del danno derivante dal ritardo della definizione del procedimento autorizzativo.

La ricorrente allegava pertanto gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità fatta valere: illegittimità dei comportamenti e delle determinazioni della Regione, violazione dei principi di buona fede e di correttezza, nesso di causalità fra danno ed evento dannoso ed elemento soggettivo, seguiti dalla quantificazione del danno patito.

4 - Successivamente dall'Amministrazione veniva convocata la conferenza di servizi per il 31 marzo 2016, in relazione al procedimento di valutazione di impatto ambientale del progetto.

Tale conferenza si concludeva con la Delibera della Giunta Regionale n. 142 dell'11 aprile 2016, recante il giudizio

negativo di compatibilità ambientale del progetto.

4.1 – Tale delibera veniva impugnata con un primo atto di motivi aggiunti, al solo fine di ottenere l'accertamento dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati, in via strumentale rispetto alla coltivazione della pretesa risarcitoria già introdotta in giudizio.

In particolare, Re Plus lamentava:

- 1) la violazione dell'art. 14-ter, comma 4, della l. n. 241/1990, e dell'art. 12 del d.lgs n. 387/2003; l'incompetenza;
- 2) la violazione dell'articolo 10-bis della l. n. 241/1990 e dei principi di trasparenza, imparzialità, correttezza e buona fede oggettiva; la violazione del diritto a una buona amministrazione e del principio del contraddittorio;
- 3) la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 4 e 26, comma 1, del d. lgs n. 152/2006 e degli artt. 1, 6 e 8 della l. r. Molise n. 21/2000; l'eccesso di potere per difetto di istruttoria, per travisamento dei fatti, per mancanza di presupposti e per insufficienza della motivazione;
- 4) la violazione e falsa applicazione degli artt. 3-quater, 4, comma 4 e 26, comma 1, del d. lgs n. 152/2006 e degli artt. 1, 6 e 8 della l. r. Molise n. 21/2000; la violazione degli artt. 3 e 6 della l. n. 241/1990 e dell'art. 12 del d.lgs n. 387/2003; l'eccesso di potere per carenza e illogicità della motivazione; la violazione del principio di proporzionalità e lo sviamento di potere.

5 – Nel frattempo, il 5 maggio 2016 si teneva la conferenza di servizi decisoria, al termine della quale, preso atto della VIA negativa, il responsabile del procedimento si riservava di adottare il provvedimento conclusivo della procedura di autorizzazione unica alla luce dell'orientamento prevalente sfavorevole emerso in tale sede.

Nel corso della conferenza di servizi il rappresentante del Segretariato Regionale del MIBACT aveva difatti espresso il proprio parere radicalmente negativo alla realizzazione del progetto della Società proponente, in quanto ritenuto *“tale da modificare le caratteristiche qualitative del paesaggio che è molto vario ed interessante”*, e depositava agli atti apposita relazione istruttoria.

Detto parere negativo del rappresentante del MIBACT, ricalcante in gran parte i rilievi già espressi da quell'Ufficio in sede di procedimento di VIA, veniva impugnato con un secondo atto di motivi aggiunti, sempre finalizzato a ottenere l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento impugnato per coltivare la pretesa risarcitoria.

Re Plus quindi deduceva nell'occasione:

- 1) la violazione e falsa applicazione degli artt. 131 e 146 del d.lgs n. 42/2004; l'eccesso di potere per carenza di presupposti, per travisamento dei fatti, insufficienza della motivazione, manifesta irragionevolezza, violazione del principio di proporzionalità; lo sviamento di potere;
- 2) la violazione e falsa applicazione degli artt. 146 e 152 del d.lgs n. 42/2004, anche in relazione al paragrafo 14.9, lett. c) del d.m. 10 settembre 2010;
- 3) la violazione e falsa applicazione dell'art. 14-quater, comma 1, della l. n. 241/1990; l'omessa indicazione delle modifiche progettuali ai fini dell'assenso; l'eccesso di potere per illogicità manifesta; la violazione del principio di proporzionalità; la violazione dei principi di buona fede e correttezza dell'azione amministrativa;
- 4) l'eccesso di potere per sviamento sotto altro profilo.

6 – Seguiva l'8 settembre 2016 la comunicazione alla richiedente del preavviso di rigetto della sua domanda di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990, a cui la parte controdeduceva.

7 – Infine, il 20 ottobre 2016, veniva adottato il provvedimento di diniego dell'autorizzazione.

Tale provvedimento, dopo aver ripercorso la scansione procedimentale e dato conto della non accoglibilità delle osservazioni formulate da Re Plus a seguito del preavviso di rigetto, giustificava il diniego in ragione della prevalenza della posizione espressa dalla Regione e dal MIBACT sulla compatibilità ambientale del progetto. Ciò in considerazione del rango costituzionale degli interessi coinvolti, da ritenersi prevalenti su quelli imprenditoriali connessi alla realizzazione dell'impianto, e da valutare sulla base dei principi di precauzione e dello sviluppo sostenibile, di matrice comunitaria.

Nello stesso provvedimento, poi, veniva attribuita rilevanza prevalente anche alle risultanze della conferenza di servizi del 5 maggio 2016 e alle posizioni prevalenti di segno negativo già emerse in tale sede, avuto riguardo: ii) alla rilevanza degli interessi presidiati dai soggetti istituzionali che avevano manifestato posizioni negative; ii) al rilievo che il pregiudizio già soltanto di uno di detti valori costituzionali avrebbe precluso il rilascio dell'autorizzazione.

Venivano, infine, evidenziate le risultanze della documentazione relativa ai PEAR per la Regione Molise, da cui risultava per l'anno 2013 una copertura da fonte rinnovabile pari al 34,7%, contro un obiettivo, stabilito dal d.m. 15 marzo 2012 (c. d. decreto *burden sharing*) per il 2020, del 35%: l'obiettivo stabilito dal Legislatore nazionale era stato quindi raggiunto con abbondante anticipo.

8 – Avverso il provvedimento di diniego Re Plus insorgeva con un terzo atto di motivi aggiunti, sempre al fine di conseguire l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento impugnato in chiave risarcitoria.

Nel predetto atto di motivi aggiunti la ricorrente, dopo aver riprodotto le censure precedentemente dedotte avverso i citati atti endoprocedimentali, che venivano riproposte come censure di illegittimità derivata del provvedimento finale, deduceva i seguenti motivi diretti di impugnazione:

- 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 14-quater della l. n. 241/1990; violazione e falsa applicazione del Punto 14.9

lett. c) del d. m. 10 settembre 2010;

2) violazione e falsa applicazione dell'art. 14-ter, comma 6-bis della l. n. 241/1990; erronea qualificazione degli ulteriori apporti procedurali e istruttori delle amministrazioni partecipanti; difetto di istruttoria; violazione e falsa applicazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990;

3) violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2012; violazione delle Direttive CE 2001/77 e 2009/28 sulla promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili; violazione dell'art. 14-quater della l. n. 241/1990; omesso bilanciamento degli interessi: violazione e falsa applicazione dell'art. 14-ter, comma 6-bis della l. n. 241/1990; omesso bilanciamento degli interessi, anche sotto il profilo della violazione del principio di proporzionalità; eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di motivazione e manifesta irragionevolezza; violazione e falsa applicazione del punto 14.5 del d.m. 10 settembre 2010.

9 – Con atto di intervento adesivo la EDP Renewables Italia Holding s.r.l., multinazionale controllante di Re Plus, si costituiva per chiedere l'accoglimento del ricorso della controllata, per le medesime ragioni già dedotte da quest'ultima, al dichiarato fine di ottenere il pieno ristoro dei costi sostenuti per alimentare il procedimento autorizzativo inficiato dalle inadempienze dell'Amministrazione.

10 – La Regione e il MIBACT si costituivano in giudizio in resistenza alle impugnative della ricorrente e ne deducevano con diffusa memoria l'infondatezza.

11 – A seguito della notificazione dei secondi motivi aggiunti, si costituivano in giudizio anche l'Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Molise, l'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri Garigliano e Volturno, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Corpo Forestale Regionale dello Stato, il Ministero delle Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise e il Ministero della Difesa - Comando Militare Regione Molise, tutti chiedendo però la propria estromissione per difetto di legittimazione passiva.

12 – Successivamente, dopo che la trattazione della causa era stata rinviata due volte su richiesta delle parti, queste ultime articolavano con ulteriori memorie le rispettive tesi in relazione a tutti i vari profili della controversia (illegittimità degli atti e risarcimento del danno).

13 – All'udienza pubblica dell'8 giugno 2022, uditi gli avvocati come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.

14 – In via preliminare, va rigettata l'eccezione formulata dalla difesa di Re Plus in udienza relativamente a un preteso conflitto di interesse dell'Avvocatura dello Stato quale patrocinante, nel presente giudizio, sia per il MIBACT che per la Regione, che avrebbero, in tesi, interessi contrapposti.

Il Collegio rileva che il conflitto d'interessi idoneo a rendere inammissibile la difesa giudiziale cumulativa di più Amministrazioni può configurarsi unicamente quando il loro interesse differente e confliggente emerga con chiarezza e concretezza sul piano processuale, e non già quando sia predicato solo in via astratta e meramente ipotetica (cfr. *ex multis* Cassazione civ., II, n. 1530/2018; id., n. 20950/2017, id., VI, n. 1550/2011; id., n. 12741/2005, secondo cui il conflitto di interessi fra le parti non può rilevare in via puramente astratta).

Tanto premesso, il paventato conflitto delle due Amministrazioni nel presente giudizio risarcitorio è stato rappresentato quale evenienza meramente ipotetica, senza adeguatamente considerare il dato concreto che vede la linea di difesa delle Amministrazioni stesse omogenea e allineata nel sostenere la piena legittimità degli atti impugnati, e nel negare qualsiasi addebito a titolo di responsabilità.

Pertanto non è ravvisabile alcuna contrapposizione processuale che possa fondare il contestato conflitto di interessi.

15 - Sempre in via preliminare, va accolta la richiesta di estromissione dal giudizio formulata dall'Avvocatura dello Stato per l'Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Molise, l'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri Garigliano e Volturno, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Corpo Forestale Regionale dello Stato, il Ministero delle Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise e il Ministero della Difesa - Comando Militare Regione Molise.

Difatti tali Amministrazioni, costitutesi a seguito della notificazione dei secondi motivi aggiunti (peraltro, dichiaratamente eseguita ai soli fini della relativa "notizia"), pur avendo partecipato alla conferenza di servizi del 5 maggio 2016, non hanno assunto determinazioni autonomamente lesive per la posizione della ricorrente. Risulta quindi evidente il loro difetto di legittimazione passiva.

16 – Nel merito, introduttivamente il Collegio, valutati i contenuti degli atti della ricorrente ai sensi dell'art. 32, comma 2, primo periodo, cod. proc. amm., osserva che l'azione complessivamente introdotta da Re Plus si connota in chiave risarcitoria sotto una duplice e concorrente veste.

La società ha inteso far valere in un primo tempo un asserito danno da ritardo nella conclusione del procedimento autorizzativo; e in un secondo tempo, ossia man mano che sono intervenuti prima gli atti endoprocedimentali sfavorevoli, e poi il definitivo diniego dell'autorizzazione, anche un danno derivante da attività provvedimentale illegittima. Ciò è tanto vero che, in tutti gli atti di motivi aggiunti, la richiesta dello scrutinio di legittimità degli atti via via gravati è stata dichiaratamente funzionalizzata alla coltivazione della pretesa risarcitoria della stessa società nei suoi diversi profili.

Ciò posto, il Tribunale ritiene di aderire, in questa materia, all'orientamento giurisprudenziale ormai consolidatosi con la sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 7/2021, che riconduce entrambe le surrichiamate fattispecie di responsabilità della Pubblica Amministrazione all'ambito proprio della responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, con tutto ciò che ne

conseguono in termini di regime giuridico ed onere della prova (cfr. da ultimo, in questo senso, T.A.R. Molise n. 1/2022 con riferimento alla responsabilità da provvedimento illegittimo, e n. 14/2022 con riguardo alla responsabilità da ritardo).

In entrambe le fattispecie di responsabilità assume valore centrale, in particolare, la prova, da parte del ricorrente, circa l'effettiva spettanza del bene della vita pregiudicato, rispettivamente, dal ritardo dell'Amministrazione, o dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa.

16.1 - Quanto alla responsabilità da ritardo, infatti, in giurisprudenza si è avuto modo di affermare che in vista del risarcimento del danno deve essere dimostrata, per lo meno in termini di prognosi credibile, la spettanza del relativo bene della vita (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 22 febbraio 2021, n. 1531). In questo senso è stato osservato, pertanto, che il bene "tempo", leso dall'inosservanza colposa dei termini procedurali, ha dignità di interesse risarcibile, ai sensi dell'art. 2-bis L. n. 241/1990, solo "*se e nella misura in cui, per effetto di tale lesione, si sia prodotto un danno ingiusto*", e cioè soltanto se risulti dimostrata, appunto, la spettanza del bene della vita (*ex plurimis* cfr. anche Cons. St.: Sez. II, n. 8199 del 21 dicembre 2020; id., n. 3318 del 25 maggio 2020; Sez. III, n. 6755 del 2 novembre 2020; Sez. IV, nn. 1921 e 1923 dell'8 marzo 2021; id., n. 7622 dell'1 dicembre 2020; id., n. 6351 del 20 ottobre 2020 e n. 4669 del 22 luglio 2020; Sez. V, n. 2210 del 2 aprile 2020; VI, n. 1354 del 15 febbraio 2021 e n. 2121 del 26 marzo 2020).

16.2 - E quanto alla responsabilità dell'Amministrazione per l'emanazione di atti illegittimi, analogamente, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "*spetta al danneggiato allegare e provare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito, di natura aquiliana dell'Amministrazione, ivi inclusa la spettanza del bene della vita e il nesso di causalità tra la condotta dell'Amministrazione e questo. Il risarcimento potrà essere riconosciuto se l'esercizio illegittimo del potere amministrativo o la sua omissione abbia leso un bene della vita del privato, che questo avrebbe avuto titolo per mantenere od ottenere*" (cfr. *ex plurimis* Cons. St. II, n. 106/2022; Cons. St., IV, n. 1531/2021; T.A.R. Lazio, Roma, III, n.10437/2021).

16.3 - A tale stregua, dunque, nel presente giudizio, in cui vengono in rilievo fattispecie di responsabilità per violazione di interessi pretensivi, risulta pregiudiziale e centrale la valutazione sulla spettanza del bene della vita in capo alla soc. Re Plus.

A questo fine deve allora procedersi immediatamente all'esame dei motivi di legittimità dedotti dalla società nei suoi tre atti di motivi aggiunti, attesa l'indispensabilità di tale previa valutazione per poter compiere il giudizio di spettanza del bene della vita in favore della ricorrente, e stante la possibilità di configurare la responsabilità aquiliana dell'Amministrazione soltanto in presenza di un'attività provvedimentale che risulti effettivamente illegittima.

Il Collegio procederà perciò all'esame delle censure ricorsuali principiando, per ragioni di coerenza logica, dall'esame del terzo atto di motivi aggiunti, in cui la società ha condensato le proprie censure sul diniego di autorizzazione quale atto finale della sequenza procedimentale, per definizione lesivo della sua sfera giuridica.

Seguirà poi l'esame delle censure relative agli atti endoprocedimentali, concentrate nei due precedenti atti di motivi aggiunti, che la ricorrente ha successivamente fatto valere anche come censure di illegittimità derivata del provvedimento finale.

17 - Con il primo mezzo dei terzi motivi aggiunti la ricorrente ha lamentato che l'organo regionale avrebbe errato nel riconoscere una posizione prevalente al dissenso espresso in conferenza di servizi dal MIBACT, che avrebbe di fatto esercitato un potere di veto; ciò risulterebbe incongruo in quanto nel caso di specie la tutela concerne aree semplicemente contermini a immobili vincolati, e come tali non soggette a disciplina di tutela diretta.

La doglianza non è condivisibile, poiché l'autorità regionale procedente non ha riconosciuto alcun potere di veto al MIBACT e alla posizione negativa espressa dall'organo statale.

Difatti la Regione ha valutato le risultanze dell'istruttoria motivando puntualmente in ordine alla individuazione delle posizioni prevalenti emerse, che sono state individuate, in ragione della rilevanza costituzionale degli interessi tutelati "*sotto il profilo del grado di coinvolgimento degli stessi nella vicenda amministrativa concreta*", in quella espressa dalla Giunta Regionale in sede di VIA e in quella assunta dal MIBACT in sede di verifica della compatibilità paesaggistica dell'opera.

Del resto la formulazione dell'art. 14-ter, comma 6-bis l. n. 241/1990, che nella formulazione vigente *ratione temporis* chiama l'autorità procedente a provvedere "*tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse*", introduce una regola dal contenuto flessibile che, rispetto alla rigidità del metodo maggioritario, consente di valutare in concreto, in ragione della natura degli interessi coinvolti, l'importanza dell'apporto della singola autorità e la tipologia del suo eventuale dissenso (cfr. *ex multis* Cons. St., VI, n. 5084/2013).

Ebbene, tale valutazione risulta nel concreto essere stata compiuta dalla Regione in modo del tutto ragionevole, tenuto anche conto che la prevalenza delle posizioni è stata attribuita in ragione della rilevanza degli interessi pregiudicati dal progetto della Re Plus.

Il fatto, poi, che l'organo statale abbia esercitato poteri di tutela "indiretta" non rende certo meno rilevante a fini istruttori il parere negativo da esso reso, tanto più per il fatto che esso si è aggiunto a una VIA negativa in un contesto di risultanze istruttorie complessivamente connotate da spiccati elementi di criticità.

18 - Parimenti privo di pregio risulta il secondo mezzo dei terzi motivi aggiunti, con cui Re Plus ha dedotto un vizio di motivazione: il provvedimento impugnato avrebbe conferito carattere ostativo a contributi istruttori che ne sarebbero stati

privi (e, quando, critici, avrebbero avuto natura solo interlocutoria).

Sul punto deve innanzitutto ribadirsi il ruolo preponderante che nella motivazione del diniego di autorizzazione hanno rivestito le valutazioni della Giunta Regionale e del MIBACT (cfr. pag. 8 e 9 dell'atto gravato), la cui prevalenza è stata giustificata in ragione della rilevanza degli interessi tutelati, e concretamente minacciati dal progetto di Re Plus.

D'altro canto va evidenziato che la citazione, peraltro soltanto nella parte ricostruttiva del provvedimento stesso (cfr. la sua pag. 6), degli ulteriori contributi non positivi rilasciati da altri soggetti intervenuti alla conferenza di servizi decisoria del 5 maggio 2016, è avvenuta in maniera corretta.

Indiscutibilmente negativo risulta, difatti, il tenore dell'avviso espresso dal rappresentante della Provincia di Isernia, il quale è stato correttamente motivato in relazione al pregiudizio che sarebbe derivato dalla realizzazione del progetto ai valori paesaggistici e ambientali della zona in termini di minori pregio e godibilità. E tale avviso, validamente espresso nella conferenza di servizi decisoria, alla luce di tutti i precedenti sviluppi e le pregresse acquisizioni istruttorie assume una valenza tale da prevalere su ogni pronunciamento di segno diverso emesso in precedenza.

Quanto al parere del Servizio regionale preposto alla valutazione del vincolo idrogeologico, il tenore della sua nota, pur interlocutorio, metteva comunque in luce che la necessità di compiere ulteriori verifiche era stata determinata dal mancato invio da parte dell'impresa degli *“adeguamenti progettuali che escludono, almeno in parte, gli interventi in aree boscate”*. Lo stallo del procedimento dalla citata nota era quindi ascrivito all'inerzia dell'istante nel fornire, malgrado il tempo trascorso dalla presentazione dell'originaria istanza, la documentazione occorrente a verificare profili cruciali del rischio idrogeologico.

Né del resto può sostenersi che un contributo endoprocedimentale volto a richiedere verifiche per il fine testé indicato possa equivalere ad un parere positivo o senza rilievi critici.

Parimenti priva di pregio risulta la paventata lesione del contraddittorio connessa alla mancata menzione dei citati pareri nella comunicazione recante il preavviso di rigetto.

Infatti, dalla lettura della motivazione del provvedimento impugnato emerge che le posizioni prevalenti si sono fondate sulla VIA negativa e sul parere paesaggistico negativo del MIBAC in ragione della rilevanza degli interessi ambientale e paesaggistico presidiati. Ciò del resto conformemente con il contenuto del preavviso di rigetto incentrato su tali due aspetti.

Ora, poiché il diniego conclusivo non si fonda su circostanze non palesate nella comunicazione ex art. 10-bis l. n. 241/1990, nessuna violazione della garanzie procedurali può configurarsi sul punto; e ciò fermo restando che *“ai sensi dell'art. 10-bis, l- 7 agosto 1990 n. 241, non deve sussistere necessariamente corrispondenza totale, tale da assurgere a condizione di legittimità del provvedimento finale, in ogni dettaglio tra il contenuto del preavviso di rigetto ed il successivo diniego, ben potendo l'amministrazione, sulla base delle osservazioni del privato, ma anche in via autonoma, precisare meglio le proprie posizioni giuridiche nell'atto di diniego, che assume, esso solo, natura di atto lesivo”* (Cons. St., IV, n. 6325/2007).

19 – Con il terzo mezzo dei terzi motivi aggiunti la ricorrente ha lamentato che:

- i) in presenza del dissenso qualificato espresso dal MIBACT, l'organo regionale procedente avrebbe dovuto comunque rimettere la decisione al Consiglio dei ministri;
- ii) in ogni caso l'organo regionale procedente avrebbe errato nel valutare le risultanze istruttorie, e arbitrariamente abdicato alla ponderazione dell'interesse specifico allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile, riconoscendo una prevalenza ingiustificata, su di esso, all'interesse ambientale e a quello paesaggistico;
- iii) la mancata ponderazione comparativa fra i predetti interessi non potrebbe nemmeno giustificarsi con l'imminente raggiungimento degli obiettivi regionali di incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili stabiliti dal d.m. 15 marzo 2012 (c. d. *burden sharing*).

Le censure non convincono.

Quanto alla prima, il Collegio rileva che l'obbligo di rimessione al Consiglio dei Ministri previsto dalla legge sussiste solo in caso di dissenso qualificato, e cioè manifestato da una delle amministrazioni titolari di interesse a garanzia procedimentale rafforzata o titolari di autonomia costituzionalmente garantita. La rimessione è prevista in tal caso per esigenze di unità e coordinamento amministrativo, ossia per superare un conflitto tra organi, anche ai sensi dell'art. 120 Cost.: tant'è che viene decisa dal Dipartimento preposto ai compiti di coordinamento generale dell'azione amministrativa affidati dall'art. 2 della l. n. 400/1988 al Consiglio dei ministri.

Ora, nel caso di specie nell'arco dell'intero procedimento non si è determinato alcun conflitto tra organi statali, né tra organi statali e regionali, in quanto risulta agli atti, per converso, una piena convergenza tra loro sull'esito negativo del procedimento autorizzatorio.

Pertanto non vi erano i presupposti per rimettere la questione al Consiglio dei Ministri.

L'art. 14-*quater*, comma 3, della l. n. 241/1990, nella versione vigente *ratione temporis*, nel disciplinare la fattispecie del dissenso qualificato fa invero testualmente riferimento al *“...dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero ...[al ndr] dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali...”*, ipotesi non inveratasi nel concreto.

Anche l'ulteriore censura *sub ii)* è infondata.

L'esame degli atti, e segnatamente del provvedimento impugnato, evidenzia difatti che l'organo regionale non ha affatto abdicato al compito di operare la ponderazione comparativa tra l'interesse pubblico primario allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile (in relazione alla disciplina del procedimento ex art. 12 del d. lgs. 387/2003) e gli interessi pubblici secondari relativi alla tutela ambientale e paesaggistica.

L'organo regionale, piuttosto, vagliate attentamente le risultanze istruttorie, ha preso atto che la convergenza delle valutazioni critiche delle autorità statali e regionali preposte alla tutela ambientale e paesaggistica era tale, in ragione della natura degli interessi e della rilevanza preponderante da essi rivestita in sede istruttoria, da integrare la posizione prevalente nel processo di sintesi decisionale. E

detto organo è pertanto pervenuto alla coerente conclusione che l'interesse primario tipizzato dalla disciplina procedimentale dovesse ritenersi recessivo rispetto ai predetti due interessi pubblici secondari.

L'organo procedente, dunque, lungi dal recepire una gerarchia solo astratta di valori costituzionali, ne ha verificato la sussistenza nella concretezza delle risultanze istruttorie, che hanno confermato il significativo impatto pregiudizievole dell'iniziativa imprenditoriale su di essi.

L'Amministrazione è quindi pervenuta alla determinazione di rigettare l'istanza con decisione del tutto logica e ragionevole, e, soprattutto, coerente con le risultanze istruttorie e le valutazioni espresse dagli organi intervenuti.

La ragionevolezza della decisione risulta, infine, confortata dall'esame dell'ulteriore motivo di doglianza *sub iii*).

L'imminente raggiungimento, richiamato in motivazione, degli obiettivi regionali di incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili stabiliti dal d.m. 15 marzo 2012 rendeva, in quel quadro problematico, ancor più sproporzionato e ingiustificato il sacrificio dell'interesse ambientale e di quello paesaggistico.

Se, infatti, il raggiungimento dell'obiettivo regionale prefissato non preclude il rilascio dell'autorizzazione in assenza di criticità, la medesima condizione certamente già giustifica il diniego nei casi in cui la ponderazione comparativa degli interessi risulti più contrastata e opinabile. E *a fortiori* ciò vale nel caso in cui le posizioni prevalenti si siano espresse in senso marcatamente negativo, come accaduto nel caso di specie.

20 - In definitiva il terzo atto di motivi aggiunti, veicolante censure di illegittimità in via diretta del diniego dell'autorizzazione, risulta infondato per i profili precedentemente illustrati.

21 - Il Collegio può ora proseguire il proprio vaglio con l'esame delle censure appuntatesi sugli atti endoprocedimentali che hanno portato all'emanazione del diniego dell'autorizzazione, le quali sono state riprese come mende in via derivata del provvedimento finale.

Il relativo scrutinio può avere inizio da quelle recate dal primo atto di motivi aggiunti, con i quali sono stati gravati la delibera della Giunta Regionale n. 142 dell'11 aprile 2016, recante la valutazione negativa della VIA, e i suoi atti presupposti.

22 - Con il primo mezzo la ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 14-ter, comma 4, della l. n. 241/1990 (nella versione vigente *ratione temporis*) e dell'art. 12 del d.lgs n. 387/2003: la Giunta Regionale, si sostiene, avrebbe perso il potere di esprimere il giudizio di compatibilità ambientale al di fuori della conferenza dei servizi, in conseguenza dell'inutile decorso del termine di 150 giorni per la conclusione del relativo procedimento. Secondo la ricorrente, la VIA tardiva doveva essere necessariamente espressa in sede di conferenza di servizi, mentre nel caso di specie essa sarebbe stata adottata al di fuori della sede conferenziale.

La doglianza non può essere condivisa.

Va premesso che l'art. 12 del d.lgs. n. 387/2000 prevede che all'autorizzazione unica si applichino le previsioni di cui alla l. n. 241/1990, ivi comprese quelle relative alla conferenza di servizi, richiamando così l'applicabilità anche della regola di cui all'art. 14-ter, comma 4, della legge 241/1990. Secondo tale norma, nella versione vigente *ratione temporis*, "*Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto*".

Viene poi in rilievo l'art. 14-quater, comma 1, della l. n. 241/1990 (sempre nella versione vigente *ratione temporis*), chiaro nello stabilire che anche l'eventuale dissenso delle amministrazioni preposte alla tutela di interessi ambientali e paesaggistici, "*a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi*".

A precisazione di quest'ultimo punto può anche richiamarsi il consolidato orientamento giurisprudenziale che ammette che il rappresentante dell'amministrazione preposta alla tutela paesaggistica o ambientale possa anche non essere fisicamente presente alla conferenza, a condizione, però, che il relativo parere sia riversato agli atti della stessa e venga in tale sede esaminato (cfr. Cons. Stato, V, n. 4191/2018; id., n. 1454/2016; id., n. 5749/2015; id., n. 3971/2015; id., VI, n. 5921/2011; T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, n. 55/2017; T.A.R. Umbria, n. 16/2013).

Giova poi più ampiamente ricordare che questo Tribunale ha avuto modo più volte di esprimersi su censure analoghe a quella qui in rilievo, con orientamento confermato dal Consiglio di Stato, nell'ambito di altri contenziosi promossi dalla stessa Re Plus.

In particolare, il T.A.R. ha ritenuto che:

- l'avvenuta scadenza del termine entro il quale la VIA va adottata non implica che tale valutazione vada materialmente elaborata e predisposta all'interno della conferenza, quanto piuttosto che essa venga manifestata – come nel concreto – nella sede conferenziale, ai sensi dell'art. 14-quater della l. n. 241/1990, dall'amministrazione competente ad adottarla,

ed essa sia fatta ivi oggetto di discussione da parte dei rappresentanti legittimati unitamente alle posizioni espresse da altri soggetti partecipanti (cfr. in tal senso T.A.R. Molise, I, n. 620/2018; id. n. 371/2014; Cons. St., IV, n. 132/2018);

- ai sensi dell'art. 14-ter l. n. 241/1990, nell'ipotesi in cui l'amministrazione competente a formulare la VIA non si pronunci nel termine, questa debba esprimere in sede di conferenza la propria posizione, di modo che anche in questo caso *"il decorso del termine per la conclusione del procedimento . . . non può comportare per ciò solo la consumazione del potere di provvedere ovvero l'invalidità degli atti sopravvenuti alla scadenza di questo"*.

Il Collegio ritiene che i suddetti principi siano stati rispettati nel caso concreto.

Dal verbale della conferenza di servizi del 5 maggio 2016, avente ad oggetto la realizzazione ed esercizio dell'impianto eolico progettato da Re Plus, risulta infatti che la delibera della Giunta Regionale n. 142 dell'11 aprile 2016 è stata ritualmente acquisita alla sede conferenziale, e che il suo contenuto è stato illustrato dal dirigente del Servizio valutazioni ambientali, che aveva predisposto il documento istruttorio per la Giunta (senza che possa rilevare la mera circostanza che tale dirigente non fosse stato formalmente delegato dal Presidente della Giunta Regionale ad interloquire nella conferenza sui contenuti della VIA).

In questo modo risulta quindi essersi realizzata, sebbene in via cartolare, la concentrazione, nella stessa sede e in un unico momento, della manifestazione degli interessi di cui è portatore ciascuno dei soggetti partecipanti.

Questi ultimi, infatti, nella sede della conferenza manifestano e discutono le reciproche posizioni maturate sulla base delle istruttorie svolte da ciascuna Amministrazione, le quali, nel caso della VIA, presentano un grado di notevole complessità, tale da imporre, in pratica, la predisposizione del relativo documento al di fuori della sede conferenziale.

Alla conferenza è demandata, d'altra parte, la funzione di realizzare una sintesi delle posizioni espresse dai partecipanti pervenendo a soluzioni il più possibile condivise, senza tuttavia la necessità di ripetere tutti i singoli accertamenti tecnici già svolti dai partecipanti, giacché altrimenti la conferenza perderebbe la funzione di strumento di semplificazione che essa assolve.

Inoltre, la stessa esigenza di concentrazione a cui risponde la conferenza di servizi risulta soddisfatta anche se la VIA sia stata adottata in anticipo, atteso che tale opzione operativa non inibisce certo il confronto e la discussione all'interno della conferenza.

Come già anticipato, poi, la complessità dell'istruttoria preordinata alla valutazione di impatto ambientale rende l'anticipazione della VIA rispetto alla conferenza di servizi una soluzione pressoché obbligata, senza che ciò determini una violazione dell'obbligo fissato dall'art. 14-ter, comma 4, l. n. 241/1990: tale norma deve interpretarsi nel senso di imporre che, nell'ipotesi in cui l'Amministrazione competente a formulare la VIA non si pronunci nel termine, questa debba esprimersi in sede di conferenza anche in forma cartolare.

D'altra parte, anche a voler per un attimo ipotizzare che la VIA fosse stata formalizzata in modo irrituale, l'Amministrazione procedente aveva comunque l'obbligo di tenerne conto ai fini dell'adozione della decisione sull'autorizzazione ex art. 12 del d.lgs n. 387/2003. Sul punto, difatti, in giurisprudenza è stato condivisibilmente rilevato che *"la conferenza di servizi è il luogo, fisico e giuridico, dove devono confluire, per le evidenziate finalità di concentrazione perseguite dal legislatore nella materia, tutte le manifestazioni di volontà delle autorità coinvolte nel procedimento funzionale all'adozione, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs n. 387 del 2003, dell'autorizzazione unica. Cionondimeno, non può considerarsi "tamquam non esset" una manifestazione di dissenso espressa in forma irrituale (e cioè fuori dalla sede conferenziale) da parte di un'autorità preposta alla tutela di un interesse sensibile (come è quello al paesaggio). Pertanto, se per un verso il principio di leale collaborazione impone indubbiamente alle parti pubbliche di rispettare anzitutto le forme previste dalla legge per la manifestazione della volontà di ciascun soggetto coinvolto nel procedimento, per altro verso, ove l'Ente preposto alla tutela di un interesse sensibile esprima comunque il proprio (irrituale) dissenso nell'ambito del procedimento funzionale all'adozione dell'autorizzazione unica, la Regione non può omettere di dare rilievo a tale dissenso espresso rilasciando (illegittimamente) l'autorizzazione unica"* (Cons. Stato, VI, n. 1144/ 2014).

Inoltre, un costante orientamento giurisprudenziale da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi afferma che il decorso del termine di conclusione del procedimento non può comportare per ciò solo -e questa considerazione vale anche per il procedimento di VIA- la consumazione del potere di provvedere, e perciò l'invalidità degli atti sopravvenuti alla detta scadenza (cfr. *ex plurimis*: Cons. St. IV, n. 2264/2012; id., n. 3695/2010; id., VI, n. 8371/2010; id., n. 140/2009; id. n. 3215/2008); né quest'ultima può determinare, in materia ambientale, la formazione del silenzio assenso, in quanto istituto incompatibile con le esigenze di tutela effettiva presidiate anche a livello comunitario.

Un consolidato orientamento giurisprudenziale afferma poi che *"la presenza dell'autorità preposta alla tutela del vincolo in sede di conferenza di servizi può essere assicurata non necessariamente dalla presenza fisica del suo rappresentante ma anche dalla trasmissione di note scritte"* (così Cons. Stato, V, n. 4191/2018; id. n. 1454/2016; id., IV, n. 3971/2015; id., V, n. 5749/2015; Cons. Stato, IV, n. 2443/2013).

In sintesi, può dunque ritenersi che nel caso di specie la VIA: i) sia stata comunque legittimamente adottata; ii) sia stata correttamente introdotta nel procedimento di autorizzazione unica; iii) e abbia, pertanto, legittimamente concorso a tutti gli effetti all'individuazione delle posizioni prevalenti in conferenza, sulla cui scorta assumere la determinazione conclusiva del procedimento autorizzatorio.

23 – Con il secondo mezzo del primo atto di motivi aggiunti la ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990, in quanto la Giunta Regionale avrebbe portato a conclusione la VIA senza comunicare preventivamente al privato i motivi ostativi al rilascio di un parere positivo, e quindi senza consentirgli di presentare per iscritto osservazioni ed eventuali documenti a sostegno delle proprie ragioni.

Il motivo non ha pregio.

Il Collegio non ravvisa elementi ostativi all'estensione al caso di specie dell'orientamento, già affermato da questo Tribunale in casi simili, secondo il quale, “*non sussiste obbligo di preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990 con riferimento alla VIA negativa, poiché questo non è il provvedimento conclusivo del procedimento di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto di produzione di energia eolica.*” (cfr. in tal senso T.A.R. Molise, I, n. 620/2018; id., n. 15/2018; id. n. 371/2014).

Sulla non applicabilità dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 alla VIA si è già espresso anche il Consiglio di Stato con la decisione della sez. IV 11 gennaio 2018 n. 132, confermando sul punto la sentenza di questo TAR n. 423/2015 e precisando (punto 4.2. della motivazione) che “*che la garanzia procedimentale offerta dall'art. 10-bis l. n. 241/1990 deve essere riferita al solo preavviso in ordine alle ragioni su cui si fonderebbe un provvedimento di rigetto dell'istanza che ha dato avvio al procedimento, ma non può essere “moltiplicata” in ordine ad ogni singolo subprocedimento innestato in un più ampio e complesso procedimento*”.

Nel concreto non sembra infine superfluo aggiungere che la società ha complessivamente avuto la possibilità di far valere in sede procedimentale la propria posizione nell'ambito delle varie conferenze di servizi susseguites (preliminare, istruttoria e decisoria), e, da ultimo, con le osservazioni proposte a seguito del preavviso di rigetto dell'istanza di autorizzazione unica comunicatole dall'Amministrazione: sicché nessuna lesione del contraddittorio procedimentale potrebbe comunque essere ravvisata nella vicenda (cfr. in senso conforme Cons. Stato, IV, 11 gennaio 2018, n. 132 punto 4.2. della motivazione).

24 – Con il terzo mezzo del primo atto di motivi aggiunti la ricorrente ha lamentato l'erroneità e l'infondatezza dei presupposti su cui si è basato il giudizio di compatibilità ambientale della Regione, la quale ha fatto riferimento all'“*unanimità della valutazione negativa espressa, per le sue specifiche competenze, dall'ARPA Molise ... e dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici*”, rispettivamente, nella relazione istruttoria dell'ARPA del 29 marzo 2016 e nel parere reso dal MIBACT nell'ambito dell'istruttoria di VIA il 23 marzo 2016.

Anche questo mezzo risulta privo di pregio.

24.1 - Quanto alla relazione dell'ARPA, tale documento, lungi dall'omettere la valutazione degli elementi forniti da Re Plus, come erroneamente dedotto da quest'ultima, ne ha messo in luce, e in più punti, i profili di inadeguatezza e le lacune (cfr. in particolare sugli aspetti floristico vegetazionali a pag. 23 e 24 e faunistici pag. 25), con argomentazioni puntuali e non irragionevoli.

Emblematico risulta già l'incipit della premessa a pag. 17 della relazione, in cui l'ARPA ha esposto che “*analizzando in dettaglio gli impatti sulle diverse componenti ambientali si è riscontrato un riferimento ad ambiti territoriali sostanzialmente diversi rispetto a quelli afferenti l'intervento progettuale, deducendone una valutazione non corretta della sensibilità delle componenti ambientali analizzate*”.

Più in particolare la relazione, prendendo le mosse da una serie di elementi fattuali, di cui la ricorrente non è riuscita a dimostrare l'erroneità, è pervenuta a concludere, con una valutazione tecnica esente da aspetti di manifesta implausibilità, che proprio le carenze della documentazione prodotta dalla ricorrente non hanno permesso di escludere che la realizzazione del parco eolico in tutti i suoi aspetti, progettuali e operativi, generasse delle interferenze significative sull'ambiente: ciò con particolare riferimento alle componenti “*ecosistemi naturali, flora/vegetazione*”, alla componente fauna, e persino all'acustica, aspetto, quest'ultimo, su cui Re Plus nulla ha controdedotto neppure in sede ricorsuale.

A tale stregua la relazione dell'ARPA risulta quindi immune da censure, atteso che la ricorrente, da un lato, non ha addotto alcun elemento idoneo a far emergere una ipotetica erroneità o inattendibilità delle parti della relazione che avevano individuato lacune e inadeguatezze nella documentazione progettuale; d'altro lato, ha cercato di far passare come omissioni quelle stesse valutazioni ad essa sgradite poiché sfavorevoli, ma non efficacemente confutate.

Addirittura, con riferimento alle criticità degli aspetti operativi dell'impianto rispetto alle caratteristiche di franosità del terreno, è stata la stessa ricorrente, a pag. 20 del ricorso, ad ammettere che alcuni tratti dei cavidotti di collegamento degli aerogeneratori sarebbero dovuti sorgere su terreni franosi, e che tale circostanza avrebbe richiesto ulteriori accorgimenti e interventi (evidentemente, pertanto, non pianificati).

L'unico elemento specifico dedotto da Re Plus a pretesa riprova dell'inattendibilità delle valutazioni compiute dall'ARPA, ossia quello della distanza di qualche chilometro degli aerogeneratori in progetto dai SIC (siti di interesse comunitario), non risulta poi conducente. Come ben illustrato nella relazione in esame, l'insorgere di interferenze dannose sull'ecosistema e sulla fauna non presuppone affatto l'installazione delle pale proprio sui SIC citati, in quanto interferenze e alterazioni possono ben generarsi anche in conseguenza del posizionamento delle pale nelle semplici vicinanze dei predetti siti oggetto di tutela.

24.2 – Un ulteriore ordine di censure ha investito il parere del MIBACT del 23 marzo 2016, confluito nell'istruttoria della VIA e recante un giudizio negativo sulla compatibilità dell'intervento sul patrimonio culturale, nella sua componente

storico-archeologica e paesaggistica.

Secondo la ricorrente siffatto giudizio sarebbe aprioristico, stereotipato, e frutto di una considerazione solo superficiale del progetto.

La critica non coglie nel segno.

24.2.1 - Ciò inizia a emergere sin da una prima disamina dei contenuti propri del parere, che:

- ha preso le mosse dalle caratteristiche del progetto, soffermandosi sulle sue componenti più salienti (torri, strutture che le sorreggono, cavidotti etc.);

- ha evidenziato che: i) tutte le aree interessate dal progetto erano sottoposte a tutela paesaggistica ex d.m. 18 aprile 1985; ii) tutti gli aerogeneratori, ad eccezione di quelli con numerazione 9 e 10, ricadevano in aree boscate, come confermato dalla stessa relazione paesaggistica di Re Plus; iii) nelle aree contermini al parco eolico insistevano, inoltre, diversi altri beni appartenenti al patrimonio culturale (sottoposti a tutela ex art. 142, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 42/2004), nonché diverse testimonianze archeologiche e storiche ancora evidenti;

- ha passato in rassegna le principali lacune della documentazione progettuale presentata dalla società, evidenziandone i più rilevanti profili di inadeguatezza (cfr. la pag. 8 del parere quanto alla relazione paesaggistica integrativa e soprattutto circa la mancanza di uno studio archeologico, elemento quest'ultimo non adeguatamente contestato dalla ricorrente);

- ha analizzato nel concreto tutti i profili di impatto ambientale notevole e permanente del progetto, tali da determinare un mutamento irreversibile delle valenze naturalistico-ambientali e della fisionomia del territorio: ciò avuto riguardo all'altezza e alle dimensioni degli aerogeneratori, all'invasività e irreversibilità dei lavori di installazione dell'impianto, al dirompente impatto del progetto sul sito archeologico di S. Vincenzo al Volturno, nonché alla distruzione della reciproca intervisibilità di diversi insediamenti sannitici sommitali; la localizzazione del parco eolico è difatti risultata suscettibile d'interrompere la detta reciprocità di visuale, proprio perché si sarebbe inserita a ridosso dell'allineamento delle due alture su cui erano posti altrettanti insediamenti;

- ha ritenuto il descritto, complessivo impatto talmente rilevante e pervasivo da rendere inutile qualunque opera di mitigazione;

- ha concluso, pertanto, ritenendo che l'impatto connesso alla realizzazione del progetto fosse notevole e permanente, tale da determinare un mutamento irreversibile non solo delle valenze naturalistico-ambientali e della fisionomia del territorio, ma anche delle altre componenti connesse (aspetto agrario e valenze culturali del territorio).

24.2.2 – Tanto premesso, il Collegio deve innanzitutto rilevare che la nozione di ambiente fatta propria dal parere, legata ad elementi naturalistici, paesaggistici e storico-culturali, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente risulta saldamente ancorata alla Costituzione e al d.lgs n. 42/2004, come interpretati sulla base del consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. le pagg. 13 e 14 del parere, in cui tali aspetti risultano ben illustrati).

Al contrario di quanto esposto in ricorso, poi, va evidenziato che il contenuto del parere risulta tutt'altro che stereotipato e decontestualizzato, atteso che il suo esame ne evidenzia il saldo ancoraggio alla valutazione delle caratteristiche del progetto e dei suoi profili di incompatibilità con il paesaggio nelle sue varie componenti.

Inoltre il parere stesso, lungi dall'esprimere un rifiuto preconcepito della proposta progettuale di Re Plus, ne ha enucleato con puntualità i principali profili di inadeguatezza e incongruità con il supporto di fatti e valutazioni, in relazione ai quali la ricorrente non è risultata in grado di muovere alcuna convincente critica di erroneità o illogicità.

Addirittura, come evidenziato alla pag. 8 del parere, la ricorrente, nella Relazione paesaggistica integrativa, è arrivata a riconoscere "l'incompatibilità" dell'aerogeneratore n. 8, in quanto ricadente in una radura all'interno dell'area boscata, ma ha rimandato alla fase della progettazione esecutiva la verifica di dettaglio se l'area di sedime del detto aerogeneratore e della relativa piazzola fosse effettivamente interessata dalla vegetazione boschiva.

Anche quando la Re Plus si è sforzata di dimostrare l'erroneità di talune componenti del parere, non può dirsi riuscita nel suo intento.

Emblematico risulta il riferimento al carattere irreversibilmente invasivo dell'attività di "sbancamento" della zona boschiva, correttamente riferita, dal parere, all'installazione delle fondamenta di cemento necessarie a sorreggere le torri degli aerogeneratori, ma nel ricorso erroneamente riferita ai lavori del cavidotto.

Altrettanto significativo risulta il richiamo di parte ricorrente agli studi sulle varie prospettive di visuale prodotti nel progetto, asseritamente non presi in esame dal parere. Il rilievo non considera che il parere ha motivato l'incompatibilità del progetto proprio in ragione della concreta posizione del parco eolico, e della interruzione della reciproca intervisibilità di diversi insediamenti sannitici sommitali.

Del resto, come evidenziato dal parere senza ricevere efficace smentita, la ricorrente, da un lato, non ha adeguatamente affrontato il tema del rispetto dei valori archeologici in alcun documento progettuale; dall'altro, ha tentato senza successo di sminuire la rilevanza pregnante di detti valori, la quale è stata evidenziata dall'Amministrazione in piena coerenza con la nozione polisemica e pluralistica di paesaggio.

24.2.3 – Sotto una connessa angolatura, il carattere obiettivo e incontestato del regime vincolistico gravante sulle aree interessate dal progetto e su quelle contermini rende superflua una confutazione analitica delle critiche della ricorrente al parere del MIBACT.

Le medesime, infatti, nulla tolgono all'esistenza del citato regime e alla conseguente esigenza di tutela, mentre

l'apprezzamento relativo al grado di protezione da approntare è affidato al nucleo della discrezionalità amministrativa. Una volta accertati i fatti storici, che confermano l'esistenza di territori paesaggisticamente rilevanti per distinti profili, la scelta delle misure idonee a prevenire alterazioni o interferenze del quadro di insieme tutelato spetta, invero, indeclinabilmente all'Autorità a ciò deputata per legge, e le relative valutazioni non sono sindacabili dal giudice se non manifestamente irragionevoli o sproporzionate rispetto alle esigenze di tutela del bene (cfr. in tal senso T.A.R. Molise n. 620/2018).

Il parere reso dal MIBACT è frutto, in altre parole, di esercizio di discrezionalità tecnico amministrativa che il giudice, in sede di giudizio di legittimità, può sindacare solo nei limiti in cui le valutazioni espresse appaiono palesemente immotivate, ovvero irragionevoli od illogiche, non potendo esso invadere il "merito" delle valutazioni dell'amministrazione (cfr. in tal senso Cons. St., IV, n. 132/2018).

Tutto ciò posto, nel caso di specie occorre rimarcare, in definitiva, che il parere del MIBACT fonda le proprie conclusioni negative su una dettagliata analisi del territorio, con riferimento focalizzato sui diversi profili vincolistici esistenti, e sulle possibili interferenze con questi del parco eolico.

A fronte di tanto, la diversa rappresentazione proposta dalla ricorrente costituisce una valutazione "di parte" che, non riuscendo nell'allegazione di alcun adeguato profilo di erroneità o illogicità del parere, non vale a inficiare le argomentazioni che hanno portato il MIBACT, in modo legittimo e ragionevole, a formulare un giudizio di assoluta incompatibilità dell'intervento con il paesaggio, tale da non consentire nemmeno la indicazione di eventuali modifiche progettuali atte a renderlo ammissibile.

25 – Con il quarto mezzo la ricorrente ha dedotto l'illegittimità del giudizio negativo di compatibilità ambientale recato dalla VIA, che avrebbe finito per recepire acriticamente le osservazioni di ARPA e MIBACT e risulterebbe contrario ai principi di ragionevolezza e proporzionalità.

Nemmeno questa doglianza può trovare adesione.

Difatti il Collegio, richiamati gli elementi già esposti ai parr. 24.1 e 24.2 (cfr. parr. 24.2.1, 24.2.2 e 24.2.3), e tenuto conto del carattere di particolare pregio naturalistico dell'area di cui si tratta, ritiene che: i) i pareri del MIBACT e dell'ARPA posti a base della VIA regionale non risultano per alcun verso inattendibili, in quanto sono ancorati a precisi dati di contesto espressivi di pregio paesaggistico e culturale; ii) il bilanciamento degli interessi operato in sede di VIA dalla Giunta Regionale appare del tutto immune da profili eccesso di potere.

La VIA, infatti, vagliando tutti i contributi istruttori, ha non illogicamente concluso che i numerosi e rilevanti fattori di impatto sulle matrici ambientali connessi alla realizzazione dell'impianto giustificassero la prevalenza delle esigenze di conservazione dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico su quelle che avrebbero comportato una trasformazione del territorio per finalità di iniziativa economica privata.

Con ciò il parere ha fatto quindi applicazione di quegli stessi principi di precauzione e sviluppo sostenibile impropriamente invocati dalla ricorrente, allorché ha deciso di preservare i valori paesaggistici, ambientali e culturali da fattori che – come evidenziato dall'ARPA e dal MIBACT – erano in concreto suscettibili di incrinare irreversibilmente l'integrità.

Quanto al principio di proporzionalità, il Collegio evidenzia che il suo rispetto impone all'Amministrazione essenzialmente un vincolo di metodo, e cioè l'obbligo di effettuare la ponderazione comparativa e concreta fra interessi (nella specie, fra l'interesse alla tutela dei valori paesaggistico-ambientali e quello alla realizzazione dell'impianto).

Tale principio, per contro, non implica, come prenderebbe invece la ricorrente, anche un vincolo di risultato identificato nell'obbligo, per l'Amministrazione, di rinvenire sempre e comunque una soluzione tale da portare alla realizzazione di entrambi gli interessi: e ciò specie quanto, come nel caso di specie, la realizzazione di un interesse (quello alla realizzazione dell'impianto) sia suscettibile di pregiudicare in modo irreversibile e irreparabile gli altri interessi in conflitto (interessi paesaggistico-ambientali).

Sul punto il Collegio può richiamare, difatti, il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui:

- *"la valutazione di impatto ambientale implica una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all'utilità socio – economica; tenuto conto anche delle alternative possibili"* (cfr. ex multis Cons. St., IV, n. 361/2013; id., V, n. 3254/2012);

- *"la natura schiettamente discrezionale della decisione finale (e della preliminare verifica di assoggettabilità), sul versante tecnico e anche amministrativo, rende allora fisiologico ed obbediente alla ratio sopra evidenziata che si pervenga a una soluzione negativa ove l'intervento proposto cagioni un sacrificio ambientale superiore a quello necessario per il soddisfacimento dell'interesse diverso sotteso all'iniziativa"* (cfr. ex multis Cons. St., IV, n. 4246/2010; id., n. 933/2007)

Non appare poi affatto incongruo e irragionevole che un organo di indirizzo politico-amministrativo quale la Giunta Regionale, cui la legge affida la VIA proprio in ragione dell'inerenza ad essa di una molteplicità di interessi pubblici, possa propendere, sulla base di pareri tecnici all'uopo forniti e indi considerati e condivisi, per una valutazione che accordi prevalenza alla tutela del paesaggio sull'interesse pubblico allo sviluppo di fonti energetiche alternative.

La giurisprudenza ha invero da tempo affermato, al riguardo, che, *"...nel rendere il giudizio di valutazione di impatto ambientale, l'amministrazione esercita una amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico,*

in quanto tale suscettibile di verifica *tout court* sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all'apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti; la natura schiettamente discrezionale della decisione finale risente dunque dei suoi presupposti sia sul versante tecnico che amministrativo” (cfr. Cons. Stato, V, n. 1640/2012).

E anche la Corte costituzionale, con la sentenza 3 maggio 2013, n. 81, ha analogamente evidenziato che nella VIA regionale “a verifiche di natura tecnica circa la compatibilità ambientale del progetto, che rientrano nell’attività di gestione in senso stretto e che vengono realizzate nell’ambito della fase istruttoria, possono affiancarsi e intrecciarsi complesse valutazioni che – nel bilanciare fra loro una pluralità di interessi pubblici quali la tutela dell’ambiente, il governo del territorio e lo sviluppo economico – assumono indubbiamente un particolare rilievo politico e che giustificano la competenza della Giunta in luogo di quella dirigenziale”.

Ne discende che nessun profilo di sviamento può ritenersi sussistente nel caso di specie, in quanto la decisione della Giunta Regionale, lungi dal celare l’intendimento di voler assecondare acriticamente la politica del MIBACT e dell’ARPA, trova piuttosto un solido ancoraggio nelle risultanze dell’approfondita istruttoria espletata.

26 – In definitiva anche il primo atto di motivi aggiunti, con i quali Re Plus ha dedotto l’illegittimità della VIA regionale negativa e degli atti presupposti, va respinto in quanto infondato.

27 – Del pari infondati vanno giudicati i mezzi contenuti nel secondo atto di motivi aggiunti, intesi a contestare la legittimità del parere del MIBACT espresso nella conferenza di servizi decisoria del 5 maggio 2016.

28 – Quanto al primo motivo, appuntato sui pretesi profili di erroneità e illogicità del citato parere, il Collegio evidenzia subito che: i) il contenuto di quest’ultimo ricalca quelli dell’omologo parere reso dallo stesso MIBACT in sede di VIA regionale; ii) e le relative censure ricalcano quelle già dedotte nel terzo mezzo del primo atto di motivi aggiunti.

Possono pertanto essere qui richiamati i rilievi e le considerazioni sopra esposti al par. 24.2 (cfr. par. 24.2.1, 24.2.2 e 24.2.3) per dimostrare l’infondatezza anche di questo motivo di gravame.

29 – Con il secondo e il terzo mezzo dei secondi motivi aggiunti, trattabili congiuntamente per ragioni di connessione logica, la ricorrente ha lamentato che:

i) il parere del MIBACT sarebbe caratterizzato da una definizione del tutto sbilanciata degli interessi in conflitto, con sopravvalutazione enfatica del pregio dei valori paesaggistici da tutelare;

ii) le conclusioni raggiunte non sarebbero coerenti con i caratteri della tutela indiretta che viene in rilievo ai sensi dell’art. 152 del d. lgs. n. 42/2004: sotto tale profilo il MIBACT avrebbe violato anche l’art. 14-*quater*, comma 1, legge n. 241/1990, per non aver indicato le singole modifiche atte a rendere autorizzabile il progetto;

iii) infine, l’art. 152 del d.lgs. n. 42/2004 non sarebbe applicabile ai beni vincolati *ex lege*, quali sono i boschi, ma solo alle bellezze naturali individuate da provvedimenti puntuali.

Le censure non convincono.

29.1 - Il Collegio osserva innanzitutto che nessuna sopravvalutazione enfatica dei valori paesaggistici può ritenersi sussistente nel concreto, atteso che la posizione assunta dal MIBACT ha trovato conforto nell’ampio materiale istruttorio raccolto. Le risultanze istruttorie hanno difatti confermato l’esistenza di un contesto di sicura rilevanza paesaggistica e naturalistica, suscettibile di subire grave e irreversibile pregiudizio nell’eventualità di una localizzazione nel quadro d’insieme di impianti tecnologici di rilevanti dimensioni e altezza, quali quelle connotanti il progetto in discussione.

Deve poi aggiungersi che il MIBACT non era tenuto a valutare, nella vicenda, altri interessi pubblici, atteso che, per costante insegnamento giurisprudenziale, “Il Ministero per i beni e le attività culturali, nell’esercitare la sua funzione di tutela del paesaggio (nel caso di specie, attraverso la manifestazione del parere obbligatorio nell’ambito del procedimento di compatibilità ambientale), non può attenuare la tutela del bene alla cui cura è predisposto per effetto del bilanciamento o della comparazione con altri interessi, ancorché pubblici, in quanto il parere da esso reso in ordine alla compatibilità paesaggistica non è espressione di discrezionalità amministrativa, ma di discrezionalità tecnica, e deve perciò limitarsi alla valutazione tecnico-professionale di compatibilità dell’intervento sul territorio con il tutelato interesse pubblico paesaggistico, riservando l’attività di bilanciamento alle Amministrazioni cui tale funzione compete; infatti, diversamente dalla discrezionalità amministrativa, la discrezionalità tecnica si concentra su un solo interesse e non può dare luogo ad alcuna forma di comparazione e valutazione di interessi eterogenei, risultando in caso contrario l’atto viziato per eccesso di potere” (Cons. Stato, VI, n. 3652/2015).

29.2 – Con un ulteriore ordine di censure, come si è già premesso, la ricorrente ha sostenuto l’incoerenza del parere rispetto ai poteri prescrittivi previsti ai sensi dell’art. 152 d. lgs n. 42/2004, che connoterebbero la tutela indiretta: il MIBACT si sarebbe dovuto limitare a fornire prescrizioni per tutelare le singole bellezze naturali nelle aree contermini, senza poter vietare la realizzazione del progetto.

In chiave connessa, è stata anche lamentata l’omessa esplicitazione delle misure per rendere il progetto autorizzabile ai sensi dell’art. 14-*quater*, comma 1 l. n. 241/1990.

29.2.1 – In merito a tutto ciò il Collegio osserva che nel parere MIBACT sono state ravvisate, con riguardo alla collocazione degli impianti in questione e alle loro dimensioni, e particolarmente per le interferenze con la visibilità delle aree tutelate, delle criticità così radicali da determinare l’impossibilità della realizzazione del progetto.

Vale poi rammentare che la tutela indiretta prevista dall’art. 152 d. lgs. n. 42/2004 si è inserita, nella specie, in un quadro

connotato, in ogni caso, da una valutazione d'impatto ambientale e di compatibilità paesaggistica radicalmente negativa e già tale, *ex se*, da determinare l'inibizione del progetto.

Di contro, la *“facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, idonee comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni protetti”*, evocata dall'art. 152 cit., va intesa, alla stregua di un'interpretazione logica e funzionale, come nucleo di una tutela aggiuntiva diretta a rafforzare quella già contemplata per i valori paesaggistici.

La norma in discorso, in altre parole, presuppone evidentemente la sussistenza di fattispecie (diverse da quella qui in rilievo) in cui l'individuazione di particolari prescrizioni possa innestarsi su una valutazione di impatto e paesaggistica non radicalmente negativa, e si riveli comunque idonea a fornire una salvaguardia addizionale per i valori tutelati.

Diversamente, nei casi in cui -come ben illustrato nel parere impugnato- nessuna prescrizione adottabile valga a impedire un pregiudizio irreversibile per i valori tutelati, l'unica conclusione possibile non può che coincidere con quella desumibile *a contrario* dal parere: quella di rimodulare il progetto dotandolo di caratteristiche diverse e una posizione diversa.

29.2.2 – Né poteva pretendersi che l'Amministrazione giungesse a individuare in forma esplicita le concrete soluzioni progettuali e allocative occorrenti a permettere la realizzazione dell'intervento, in quanto nel concreto non sono venute in rilievo criticità circoscritte a limitati aspetti specifici, ma profili di radicale incompatibilità, sia con l'ambiente che con il paesaggio, che avrebbero implicato la necessità di riformulare integralmente il progetto (cfr. in tal senso da ultimo T.A.R. Lazio, sez. II-*quater*, 9 febbraio n. 2338/2015; T.A.R. Molise, I, n. 398/2013; id., n. 423/2015 punto III.5 della motivazione confermata anche sul punto da Cons. Stato, IV, n. 132/2018).

Il punto risulta ben illustrato dall'ultimo capoverso del parere impugnato, in cui il MIBACT ha dato espressamente conto dell'impossibilità di corredare il parere negativo con puntuali ed esplicite indicazioni delle modifiche necessarie a determinare l'autorizzabilità del progetto per come presentato.

Sulla base delle precedenti considerazioni il Collegio ritiene dunque insussistente anche la violazione dell'art. 14-*quater*, comma 1, l. n. 241/1990, nella versione vigente *ratione temporis*, a mente del quale *“il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni”* in sede di conferenza di servizi *“deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso”*.

Difatti, secondo l'interpretazione della disposizione condivisa anche in giurisprudenza, l'esplicitazione delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso deve essere compiuta *“ove l'intervento non sia assolutamente incompatibile con il paesaggio ... qualora, invece, non sia possibile armonizzare l'opera proposta con la tutela del paesaggio, il parere negativo, per logica conseguenza, non conterrà alcuna indicazione di tali modifiche progettuali”* (cfr. T.A.R. Molise, I, nn. 398 e 399/2013, relative entrambe a impianti eolici).

Un'interpretazione, per converso, come quella sostenuta dalla ricorrente, ossia presupponente che tutti gli interventi possano essere resi compatibili con il paesaggio, sarebbe palesemente irragionevole e contraria con la *ratio* dell'art. 14-*quater*, comma 1 l. n. 241/1990.

29.3 - Infine, l'assunto della ricorrente che il potere di cui all'art. 152 del d. lgs n. 42/2004 sarebbe limitato alle sole bellezze naturali individuate da provvedimenti specifici, senza essere estensibile ai beni vincolati *ex lege*, non è agevolmente armonizzabile con l'espresso richiamo al medesimo articolo che è rinvenibile al punto 14.9, lett. c), delle linee guida nazionali.

Può invece sin d'ora affermarsi che i poteri previsti da tale articolo possono trovare applicazione ad ogni tipologia di bene paesaggisticamente tutelato, nella amplissima accezione fornita dalla giurisprudenza amministrativa.

In giurisprudenza, infatti, è stato osservato che *“il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato dalla realizzazione di opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella riveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo (cd. effetto di irradiazione del regime vincolistico che assiste i beni paesaggistici, nel caso specifico di opere di rilevante impatto visivo). In materia di impianti eolici, peraltro, la considerazione generale sopra indicata è anche concretamente richiamata dai contenuti delle Linee-guida nazionali (approvate con d.m. 10 settembre 2010, parte III, punto 14.9, lettera c), secondo cui il Soprintendente, chiamato a partecipare al procedimento funzionale all'adozione dell'autorizzazione unica, ha facoltà di esercitare i poteri previsti dall'art. 152 del Codice dei beni culturali e del paesaggio anche quando l'intervento ricada “in aree contermini” a quelle espressamente vincolate ex lege ai sensi dell'art. 142 del d.lgs 142/2004”* (cfr. *ex multis* Cons. St., VI, n. 1674/2013; T.A.R. Puglia, 1204/2015; T.A.R. Calabria, Catanzaro, I, n. 1238/2014).

Con più specifico riguardo alle aree boschive, inoltre, la giurisprudenza ha già chiarito che *“sarebbe illogico che tale sistema di ulteriore protezione (indiretta) dei beni paesaggistici assistesse unicamente quelli sottoposti a dichiarazione di notevole interesse pubblico (le cui categorie sono contemplate dall'art. 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio) e non invece i beni paesaggistici previsti dalla legge (art. 142), in cui il valore paesaggistico compendiato nel vincolo ex lege che li assiste è una qualità correlata originariamente al bene, non suscettibile di una protezione giuridica di minore intensità”* (cfr. in tal senso Cons. Stato, VI, n. 1144/2014).

Le precisazioni testé richiamate confermano, quindi, l'ampiezza del potere ex art. 152 d. lgs n. 42/2004 e la sua applicabilità anche ai beni vincolati *ex lege*, con conseguente infondatezza anche di questa tesi della ricorrente.

30 – Con il quarto mezzo dei secondi motivi aggiunti, la ricorrente ha addotto quali elementi sintomatici di un eccesso di potere la duplice circostanza del mancato rilascio da parte della Regione Molise, a far tempo dal 2010, di autorizzazioni uniche ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, e della natura sostanzialmente tralatizia degli argomenti utilizzati nei pareri rilasciati in materia dal MIBACT, tutti di segno negativo.

Nemmeno tale censura risulta persuasiva.

Gli elementi valorizzati dalla ricorrente, infatti, attengono a circostanze e vicende che nulla hanno a che vedere con quella formante oggetto di scrutinio nell'odierno giudizio.

D'altra parte, l'argomentazione ricorsuale ora in esame integra una mera suggestione estrinseca, come tale inidonea a scalfire gli esiti del sindacato di legittimità sostanziale, dianzi svolto, degli atti impugnati.

Il sindacato sugli atti impugnati non può che essere condotto, nella presente sede di cognizione, sulla base dell'esame del loro contenuto e della loro motivazione, in esito alla disamina della documentazione agli atti.

Senza poi dire, comunque, che il richiamo della ricorrente ad altre vicende non è stato corredato dall'allegazione né di concreti elementi di collegamento fra le stesse e quella qui rilevante, né dell'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione nell'ambito delle vicende richiamate.

31 – In definitiva, il ricorso e tutti gli atti di motivi aggiunti vanno pertanto respinti nel loro contenuto impugnatorio, in quanto risultano infondati per le ragioni illustrate in relazione a ciascun mezzo.

32 - Dall'accertamento della legittimità degli atti impugnati discende poi sia l'impossibilità *in limine* di configurare una responsabilità dell'Amministrazione a titolo di attività provvedimentale illegittima, sia, comunque, l'esclusione della sussistenza, nel caso concreto, del requisito dell'ingiustizia del danno.

Nella presente vicenda, difatti, l'attività amministrativa non si è esplicata in modo illegittimo e non ha leso alcuna pretesa sostanziale della ricorrente, essendo emersa la non spettanza del bene della vita perseguito da parte del privato (cfr. in tal senso, su una fattispecie simile, T.A.R. Molise n. 454/2019).

L'accertata insussistenza di quest'ultimo elemento, indispensabile per fondare un'azione risarcitoria tanto per danno da ritardo, quanto per attività provvedimentale illegittima, esime infine il Collegio dall'esame della presenza degli altri elementi delle due forme di responsabilità azionate, dovendo l'una e l'altra azione, per quanto visto, essere senz'altro respinte.

33 – Tuttavia per completezza, con specifico riguardo alla responsabilità da ritardata definizione del procedimento autorizzatorio, il Collegio rileva l'infondatezza della relativa domanda anche per l'ulteriore ragione dell'assenza di adeguata prova circa il nesso di causalità tra la condotta della Regione e i danni lamentati dalla società interessata, ai sensi dell'art. 30, comma 3, secondo periodo, cod. proc. amm..

Emblematici in questo senso risultano i seguenti rilievi:

- Re Plus ha lasciato trascorrere quasi cinque anni, a far tempo dalla data di presentazione della richiesta di autorizzazione unica ex art. 12 del D.lgs. n. 387/2003 (10 febbraio 2010), per presentare una semplice diffida stragiudiziale alla definizione del procedimento (29 dicembre 2014), avendo, oltretutto, atteso inerte ben due periodi di stasi procedimentale di circa un anno l'uno (rispettivamente nell'anno 2013 e nell'anno 2014);

- Re Plus non ha mai ritenuto di azionare, nella vicenda, gli strumenti processuali (*in primis*, l'azione avverso il silenzio ai sensi dell'art. 31 cod. proc. amm.) che sarebbero stati idonei a farle conseguire un sollecito pronunciamento espresso da parte dell'Amministrazione stessa, ed evitare in tal modo i lamentati danni;

- la società ha preferito agire solo, a quasi sei anni dalla presentazione della citata istanza di autorizzazione, richiedendo una tutela per equivalente, e allegando voci di danno che avrebbe potuto però attivarsi per evitare usando l'ordinaria diligenza, anche mediante l'esperimento degli strumenti di tutela previsti.

Si rende quindi applicabile l'orientamento giurisprudenziale consolidato nel senso di escludere, ai sensi degli artt. 30, comma 3, cod.proc.amm., e 1227, comma 2, e 2056 cod.civ., il risarcimento di tale tipologia di danni evitabili (Cons. Stato, Sez. IV, 12 giugno 2017, n. 2857; Sez. V, 27 dicembre 2017, n. 6078; Sez. III, 21 marzo 2018, n. 1828, Sez. IV, 9 maggio 2018, n. 2778).

34 – Sulla base delle precedenti considerazioni tutte le domande di parte ricorrente devono quindi essere integralmente respinte.

Nondimeno sussistono giuste ragioni, connesse alla complessità e peculiarità della vicenda, che giustificano la compensazione delle spese di lite.

(Omissis)